

## STATUTO

**"COOPERATIVA SOCIALE  
SOL.CO - CONSORZIO DI  
SOLIDARIETA' E  
COOPERAZIONE RAVENNA -  
SOCIETA' COOPERATIVA" O  
PIU' BREVEMENTE  
"CONSORZIO SOL.CO  
COOPERATIVA SOCIALE" O  
ANCORA COME "CONSORZIO  
SOLCO RAVENNA  
COOPERATIVA SOCIALE"**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAVENNA RA VIA ALFREDO  
ORIANI 8

Numero REA: RA - 119687

Codice fiscale: 01088170392

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 30-07-2024 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

DOTT. RENATO GIGANTI

**ALLEGATO "B" AL N. 33801 DI RACCOLTA**

**STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituito, con sede nel comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, un consorzio di società cooperative in forma di società cooperativa, denominata "Cooperativa Sociale SOL.CO - CONSORZIO DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE RAVENNA - Società Cooperativa" che potrà essere indicata più brevemente, nei casi consentiti, come "Consorzio SOL.CO Cooperativa Sociale" o ancora come "Consorzio SOLCO RAVENNA Cooperativa Sociale".

La cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**Art. 2 (Durata)**

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/1991 ed eventuali successive modificazioni od integrazioni, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata.

La Cooperativa ha, altresì, per scopo, la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento delle cooperative sociali associate ed in genere degli associati, nei rapporti con le istituzioni pubbliche e con enti privati. Scopo della cooperativa è, inoltre, quello di fornire alle Cooperative sociali associate ed in genere agli associati beni e servizi utili allo svolgimento delle attività delle rispettive imprese, ivi compreso il reperimento diretto o indiretto di commesse ed occasioni di lavoro, operando in campo socio-assistenziale-sanitario ed educativo ed in attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, istituendo un'organizzazione comune delle cooperative sociali associate ed in genere degli associati, al fine di coordinare e/o svolgere alcune fasi delle rispettive

imprese.

La Cooperativa può agire in nome e per conto proprio, nonché in nome e/o per conto delle cooperative associate ed in genere degli associati, oppure prestando direttamente in proprio servizi, qualora questo sia ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento dello scopo sociale.

In particolare le Cooperative sociali associate ed in genere gli associati, conferiscono espresso mandato alla Cooperativa affinché a nome e nel loro interesse e/o per loro conto agisca, nell'ambito dello scopo e dell'oggetto sociale, rappresentando gli associati e concluda a nome e/o per conto degli stessi contratti per la fornitura di beni e servizi con istituzioni pubbliche ed enti privati, assegnandone l'esecuzione agli associati, in base a quanto convenuto nel proprio regolamento interno e deliberato dal proprio organo amministrativo.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento ed all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto quello di:

- 1) svolgere tutte le attività dei propri associati e nel loro interesse, mediante la gestione di attività e fornitura di servizi: sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, di istruzione e formazione, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. A) della legge 381/91 e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi degli art. 1, comma 1, lett. B) e art. 4 della legge 381/91, stimolando la collaborazione fra tutti coloro che intendono operare con finalità di promozione umana e di inserimento sociale di coloro che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, e coordinando l'attività degli associati in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;
- 2) realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa e offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle strutture associate per

- migliorarne l'efficacia operativa;
- 3) gestire attività di formazione ed addestramento realizzate anche con l'ausilio dello Stato, degli Enti Locali e della UE, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle strutture associate;
  - 4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa dei soci anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi - ivi compresi enti pubblici o privati - direttamente o tramite gare di appalto, licitazioni, ecc., prodotti e servizi;
  - 5) attuare, sia direttamente che tramite i propri soci, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;
  - 6) coordinare il rapporto con gli enti pubblici, le organizzazioni sociali, sindacali e simili;
  - 7) gestire direttamente, promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di solidarietà sociale;
  - 8) rappresentare gli associati per la conclusione di contratti nell'ambito dello scopo e dell'oggetto sociale.
- In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Cooperativa potrà svolgere servizi e/o gestire, anche in convenzione con enti pubblici e privati e/o in qualsiasi altra modalità, le sottoelencate attività:
- a) interventi e servizi sociali e socio-assistenziali;
  - b) prestazioni socio-sanitarie;
  - c) interventi e prestazioni sanitarie;
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
  - f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità;
  - g) attività di tipo artigianale, commerciale, industriale e agricolo, finalizzate al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
  - h) rappresentare e tutelare gli associati dinanzi alle istituzioni pubbliche e con Enti pubblici e privati, stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, da assegnare in esecuzione ai propri associati, secondo il proprio regolamento interno e quanto deliberato dal proprio organo amministrativo;
  - i) fornire servizi tecnici, contabili, amministrativi, del lavoro, tenute di contabilità gestionale, anche meccaniz-

zate e con l'uso di moderni mezzi tecnologici ed informatici e qualsiasi altro servizio ritenuto utile al supporto o allo svolgimento delle attività dei soci;

- l) fornire consulenza ed assistenza per l'attività dei propri associati e per l'elaborazione di progetti imprenditoriali e finanziari riguardanti le attività dei medesimi;
- e) elaborare e gestire corsi di formazione, di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione a beneficio degli associati;
- f) dietro richiesta degli associati, subentrare nella gestione dei medesimi o sostituirsi, parzialmente od integralmente, ad essi nelle loro attività;
- g) compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie e/o connesse allo svolgimento delle attività previste dallo statuto nei limiti consentiti dalla vigente normativa vigente, comprese quelle di accensione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine presso enti creditizi e finanziari, di rilascio di garanzie a terzi anche a favore dei soci, di assistenza ai soci per il reperimento in proprio di risorse finanziarie.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, anche a nome, per conto e nell'interesse, delle Cooperative associate ed in genere dagli associati, assegnando loro l'esecuzione dei lavori, servizi ed opere ottenute in appalto, sempre come previsto dal proprio regolamento interno e deliberato dal proprio organo amministrativo.

La Cooperativa, inoltre, potrà chiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

È facoltà della Cooperativa sociale impegnarsi nel servizio

civile nazionale anche come sede locale di Confcooperative-Federsolidarietà per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali ai servizi alla persona ed all'educazione alla pace tra i popoli.

TITOLO III  
SOCI COOPERATORI

**Art. 5 (Soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 della Legge 381/91:

- le Società cooperative sociali e loro consorzi, iscritte nella sottosezione sociale dell'albo delle cooperative a mutualità prevalente, in misura non inferiore al 70% dell'intera base sociale;
- altre cooperative, enti e consorzi che intendono operare con il consorzio, in relazione allo scopo ed all'oggetto sociale di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto;
- le imprese sociali ed altri enti del terzo settore che condividano l'oggetto sociale della Cooperativa e che intendano collaborare per il suo raggiungimento;
- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Il rapporto con i soci, per quanto non previsto nel presente Statuto e dalle norme di legge, è disciplinato da un regolamento interno.

**Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei

requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 7 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
  - del capitale sottoscritto;
  - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) corrispondere alla Cooperativa i contributi stabiliti dall'apposito Regolamento, consentendo che tali contributi vengano tratti dalle somme eventualmente dovute per lavori effettuati dal socio;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC alla Cooperativa.

#### **Art. 8 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione.

#### **Art. 9 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

mento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 10 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) che in qualunque modo danneggi materialmente, economicamente o moralmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 43 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti

adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata o PEC entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

**Art. 12 (Liquidazione della quota)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

**Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

**ART. 14 (Emissione di strumenti finanziari)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

**ART. 15 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)**

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 50,00 ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

**ART. 16 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)**

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C..

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di

voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

**ART. 17 (Trasferibilità dei titoli)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

**ART. 18 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

**Art. 19 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 ed il rapporto con gli stessi sarà disciplinato, per quanto non previsto nel presente Statuto, da un Regolamento interno.

**Art. 20 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore non inferiore a €. 500,00.

**Art. 21 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-

to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 22 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta il seguente numero di voti in relazione ai conferimenti effettuati:

- 1 voto fino ad 100.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 100.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 200.000,00 euro e fino a 300.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 300.000,00 euro e fino a 400.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 400.000,00 di capitale sottoscritto.

I voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori ed ai possessori di strumenti finanziari sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-

porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

**Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

**Art. 24 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore non inferiore ad euro 516,50 né superiore ai limiti di legge;
  - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
  - 3) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote e delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

**Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente

art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, in caso di diniego, al socio spetta il diritto di recesso, in caso di autorizzazione la società iscriverà a libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

#### **Art. 26 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dal successivo articolo 27;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 27 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo imponga il regolamento interno, ed in conformità al medesimo, deve appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, ove lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, in conformità all'ap-

posito regola-mento interno.

Qualora il regolamento interno non preveda l'obbligo di attribuzione del ristorno, ai sensi del precedente comma, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, può destinare una parte del risultato d'esercizio al ristorno.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del capitale detenuto da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari ivi comprese le quote di sovvenzione.

#### TITOLO VII ORGANI SOCIALI

##### **Art. 28 (Organi)**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

##### **Art. 29 (Assemblee)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, comunicato ai soci almeno 8 giorni prima dell'Assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quale lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano con firma di ricezione, PEC, il fax o l'e-mail espressamente comunicati dai soci e risultanti dal libro soci. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

##### **Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente titolo V, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

- 3) delibera sulla emissione di strumenti finanziari;
- 4) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 7) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

**Art. 30 bis (Convocazione dell'Assemblea)**

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre venti giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato.

**Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

**Art. 32 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

**Art. 33 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote o delle azioni sottoscritte.

I soci sono rappresentati da propri mandatari.

Il mandato dovrà essere deliberato secondo le norme e/o regolamenti interni dell'ente socio, il quale ente, nell'indicare in via prioritaria il nome del mandatario, ha facoltà di

indicare eventualmente in via secondaria un suo sostituto.  
Tale mandato deve risultare da atto scritto depositato presso la cooperativa e conservato agli atti sociali.

Ai soci, che ai sensi dell'art. 5 possono essere unicamente persone giuridiche, spetta il seguente numero di voti in relazione ai conferimenti effettuati:

- 1 voto fino ad 100.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 100.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 200.000,00 euro e fino a 300.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 300.000,00 euro e fino a 400.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 400.000,00 di capitale sottoscritto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22.

Per i possessori di strumenti finanziari si applica il precedente art. 16.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto dall'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 35 (Consiglio di amministrazione)**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 27, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori non possono permanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiore a quello massimo previ-

sto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

**Art. 36 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

**Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche esclusivamente per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-

de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

**Art. 38 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

**Art. 39 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

**Art. 40 (Rappresentanza)**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**Art. 41 (Collegio sindacale)**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-

cio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Art. 42 (Revisione legale dei conti)**

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

### TITOLO VIII CONTROVERSIE

#### **Art. 43 (Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al codice di procedura civile, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

**Art. 44 (Arbitri e procedimento)**

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 838 ter, comma uno, del codice di procedura civile.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 829 del codice di procedura civile.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 838 ter, comma 2, del codice di procedura civile, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

**Art. 45 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale

causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

#### TITOLO IX

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### **Art. 46 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

#### TITOLO X

##### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### **Art. 48 (Regolamenti)**

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento del consorzio. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

#### **Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### **Art. 50 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

FIRMATO: BUZZI ANTONIO - RENATO GIGANTI NOTAIO

24 di 24